

OGGETTO: GARA PER IL RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RILEVAZIONE PRESENZE DELLE SEDI CENTRALI E PERIFERICHE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E PER LA FORNITURA DI SMARTCARD DI TIPO CNS E VISITATORI NONCHÉ PER PRESTAZIONI CONNESSE/OPZIONALI – ID 2706

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it

CHIARIMENTI

1) Domanda

In riferimento alla clausola sociale riportata al punto a) del par. 9 del disciplinare siamo con il presente a chiedere conferma che:

- l'impegno circa l'assunzione non ricorrerà se tali assunzioni non siano conformi alle esigenze occupazionali risultanti per l'esecuzione dell'appalto e quindi non si armonizzino con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore;
- in caso di partecipazione alla gara nella forma di RTI costituendo l'impegno a soddisfare la suddetta clausola sociale possa essere assunto dal RTI nel suo complesso e possa essere considerato soddisfatto se la sola mandataria provveda all'assunzione.

Risposta

In merito al primo quesito posto, si osserva quanto segue.

Il concorrente, in sede di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve assumere l'impegno ad ottemperare, in caso di aggiudicazione, all'obbligo assunzionale sancito dalla clausola sociale di cui al punto a) del par. 9 del Disciplinare; in caso di aggiudicazione, entro la fine del contratto, dovrà illustrare ed eventualmente documentare alla Committente *"l'adempimento agli impegni assunti in sede di partecipazione ... o le eventuali motivazioni che non hanno reso possibile l'adempimento dei suddetti impegni così come assunti"* (cfr. art. 4S, schema di contratto - condizioni speciali).

Circa le eventuali motivazioni *"che non hanno reso possibile l'adempimento dei suddetti impegni così come assunti"*, si evidenzia che l'art. 57 co. 1 del Codice prevede che i bandi di gara devono contenere clausole sociali *"nel rispetto dei principi dell'Unione europea"*; si ritiene, pertanto, che anche questa clausola debba essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, ostativi, questi ultimi, all'introduzione di un obbligo incondizionato di assunzione, che prescindano cioè dall'organizzazione di cui l'appaltatore si è già dotato e dalla sua idoneità a rispondere *ex se* a quanto richiesto dal *lex specialis* di gara ai fini dell'esecuzione a regola d'arte dell'appalto.

In merito al secondo quesito posto, si conferma che l'impegno viene assunto dal concorrente unitariamente considerato e pertanto, in caso di partecipazione in RTI, è sufficiente che - in caso di aggiudicazione e in corso di esecuzione - l'obbligo assunzionale sia assolto da almeno una delle imprese raggruppate.

2) Domanda

Con riferimento al requisito di esecuzione di cui alla lettera b) del par. 9 del disciplinare "Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione", siamo con la presente a chiedere conferma che tale requisito debba essere dimostrato in fase di aggiudicazione dell'appalto/stipula del contratto dal concorrente e che possa essere soddisfatto tramite un proprio subappaltatore e/o fornitore (CA accreditata presso AGID) che si occuperà della fornitura dei certificati digitali.

Risposta

Si conferma che il requisito di cui alla lettera b) del par. 9 del Disciplinare è un requisito di esecuzione; detto requisito deve essere posseduto dalla impresa appaltatrice che eseguirà la fornitura dei certificati digitali di autenticazione da inserire nelle smart card CNS. Si rammenta a questo proposito che, in caso di partecipazione in forma associata, nell'ambito della "Domanda di partecipazione" il concorrente è chiamato ad indicare le parti/percentuali del servizio/fornitura che saranno eseguite da ciascun operatore economico.

Qualora detta prestazione - indicata, in fase di offerta, come prestazione che si intende subappaltare - sia oggetto di subappalto, ai sensi del co. 4 lett. a) dell'art. 119 del Codice anche il subappaltatore dovrà essere un Certificatore accreditato.

3) Domanda

SCHEMA DI CONTRATTO – CONDIZIONI GENERALI - ARTICOLO 5 G BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE dispone che:

"2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente e/o l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente e/o dell'Amministrazione".

Si prega di confermare che l'obbligo di manleva del fornitore sussisterà e troverà applicazione nei confronti della Stazione appaltante solo laddove le contestazioni/azioni giudiziarie di terzi abbiano dato luogo ad una sentenza o analogo provvedimento che abbia accertato positivamente la responsabilità del fornitore.

Risposta

Non si conferma per quanto concerne le spese giudiziali e legali e tutti gli oneri comunque derivanti dalla promozione di un'azione giudiziaria nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione ai sensi del citato art. 5G dello schema di contratto - condizioni generali, in quanto le spese e gli oneri in questione sussisteranno indipendentemente dall'esito del giudizio.

4) Domanda

SCHEMA DI CONTRATTO – CONDIZIONI GENERALI ARTICOLO 6 G UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE dispone che:

"In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente".

Si prega di confermare che l'obbligo risarcitorio in capo al fornitore, per poter essere azionato dalla Committente, dovrà essere stato accertato nell'an e nel quantum da una sentenza o analogo provvedimento che abbia accertato positivamente la responsabilità del fornitore.

Risposta

Come previsto dal comma 4 del citato art. 6G dello schema di contratto - condizioni generali, l'obbligo risarcitorio scaturisce dall'inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o dal caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al comma 2 della norma in questione.

5) Domanda

SCHEMA DI CONTRATTO – CONDIZIONI SPECIALI ARTICOLO 16 S PENALI, COMMA 19 dispone che:

"19. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni adottate dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato."

Si prega di confermare che i 5 giorni indicati dalla previsione a titolo di termine per deduzioni possano essere intesi come "lavorativi", non dovendosi pertanto computare i giorni festivi tra quelli idonei al raggiungimento del termine, stante l'elevato numero di indicatori di qualità imposto al fornitore.

Risposta

Come previsto dalla lettera m) delle premesse allo schema di contratto - condizioni speciali *“il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito”*.

6) Domanda

SCHEMA DI CONTRATTO – CONDIZIONI SPECIALI ARTICOLO 18 S dispone che:

“11. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del, D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.”

Premesso che l’art 113 bis sembra essere quello previsto in tema di termini di pagamento dal previgente Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016, si prega di confermare se la previsione, seppur disposta dal previgente Codice, possa tuttavia considerarsi ugualmente applicabile alla presente procedura a titolo di previsione di riferimento per la definizione dei termini di pagamento.

Risposta

Il richiamo all’art. 113 bis costituisce un refuso, dovendosi invece fare riferimento all’art. 125 del Codice (d.lgs. n. 36/2023).

7) Domanda

SCHEMA DI CONTRATTO – CONDIZIONI SPECIALI, art. 16 S comma 18 dispone che:

“Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, se all’esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell’Allegato Privacy allegato al presente Contratto, Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale pari all’1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all’art. 17 S, comma 1, per ogni giorno necessario al Fornitore per conformarsi alle previsioni dell’Allegato Privacy, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all’art. 19 S “Condizione particolare di risoluzione”. Se all’esito di verifiche, ispezioni, audit e assessment, compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell’Allegato Security, allegato al presente Contratto, Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale pari all’1 (uno) per mille del valore complessivo della prestazione rispetto alla quale si è verificato l’incidente di sicurezza.”

Si prega di confermare che l’attività di audit da parte della Stazione appaltante o da terzi dalla stessa eventualmente incaricati si svolgerà nel rispetto delle seguenti modalità:

- 1) sarà limitata all’attività oggetto del contratto di appalto e, conseguentemente, ad informazioni e/o dati strettamente legati al contratto stesso, con esclusione di dati e/o informazioni relativi ad altri clienti della scrivente estranei al contratto.
- 2) potrà avvenire in contraddittorio col personale del fornitore con preavviso di 15 giorni solari o, comunque, previo congruo preavviso nei confronti del fornitore, e potrà avvenire non più di una volta l’anno;
- 3) le risultanze degli audit, ove riguardanti informazioni costituenti know-how e/o coperte da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale del fornitore, saranno utilizzate dalla Stazione appaltante o dai terzi dalla stessa eventualmente incaricati per finalità esclusivamente connesse al contratto di appalto con l’osservanza della massima riservatezza;
- 4) tutti i costi delle attività di audit promosse dalla Stazione appaltante saranno a carico della stessa.

Risposta

L’attività di audit sarà effettuata dalla Committente Sogei S.p.A. o da terzi autorizzati dalla stessa e non dalla stazione appaltante Consip S.p.A. e si svolgerà conformemente a quanto previsto dallo schema di contratto (condizioni generale e speciali) e relativi Allegati allo stesso.

8) Domanda

DISCIPLINARE DI GARA – PAR. 8 SUBAPPALTO

Chiediamo conferma che, così come previsto all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, le prestazioni oggetto del contratto che possono essere subappaltate possano formare oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata) in virtù dell'assenza di divieti posti all'interno del par. 8 del Disciplinare di gara.

Risposta

Si conferma.

9) Domanda

Con riferimento alla Dichiarazione di impegno relativa alla clausola sociale, par. 9 del Disciplinare, si chiede conferma che il concorrente adempie a tale impegno selezionando all'interno della Scheda di Offerta economica la risposta a tendina già predisposta con la risposta affermativa, senza dover produrre ulteriore documentazione.

Risposta

Con riferimento alla fase di presentazione dell'offerta si conferma; si rammenta che l'assunzione dell'impegno ("Si") è richiesto a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Per quanto concerne, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la fase esecutiva del contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 45 dello schema di contratto - condizioni speciali.

Divisione Sourcing Digitalizzazione

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)